

ALLEGATO 1

QUALIFICAZIONE PER SERVIZI TECNICI

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forma singola o in raggruppamento, che siano in possesso dei requisiti seguenti:

1.a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1.a.1) assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

1.a.2) assenza di divieto a contrarre di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

1.a.3) assenza di cause ostative alla capacità di contrattare con la P.A. (reati ex 32 quater c.p., etc...);

1.b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1.b.1) per tutti i concorrenti tranne i professionisti singoli, iscrizione nel registro delle imprese CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura (ovvero, per concorrenti non stabiliti in Italia, dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito);

1.b.2) per tutti i concorrenti, nel gruppo di progettazione partecipante al concorso, anche ai fini del successivo affidamento dei servizi di progettazione di cui trattasi si richiede inderogabilmente la presenza delle seguenti figure professionali:

- architetto/ingegnere incaricato del coordinamento generale e dell'integrazione tra le varie progettazioni specialistiche, unico responsabile e referente nei confronti della stazione appaltante;
- ingegnere/perito specializzato per le tematiche impiantistiche idro-termo sanitarie e meccaniche;
- ingegnere/perito specializzato per le tematiche impiantistiche elettriche e speciali;
- ingegnere/perito specializzato per le tematiche antincendio, iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006 e s.m.i.;
- tecnico professionista in possesso delle abilitazioni previste dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 per le prestazioni professionali di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- geologo per gli aspetti geologici;

E' ammesso che più specializzazioni siano in capo al medesimo soggetto, ove questi ne abbia i requisiti, per un numero massimo di 4 specializzazioni.

Tutti i suddetti professionisti devono essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di partecipazione al concorso, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico, unitamente alla persona fisica incaricata del coordinamento generale e dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico si stimano 3 unità di personale a tempo pieno (FTE).

1.b.3) per i raggruppamenti temporanei, presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni dal momento di presentazione dell'offerta, secondo le modalità di cui all'art. 4 D.M. 2/12/2016 n. 263;

1.b.4) per le società di ingegneria, presenza di un direttore tecnico ingegnere o architetto abilitato da almeno 10 anni, ai sensi dell'art. 3 D.M. 2/12/2016 n. 263;

1.b.5) per le società di ingegneria e le società di professionisti, i raggruppamenti, i consorzi e i GEIE, l'adempimento agli obblighi di comunicazione indicati all'art. 6 del D.M. 2/12/2016 n. 263 (in base alle modalità di cui al comunicato del presidente ANAC del 22/03/2017);

1.c – REQUISITI DI IDONEITA' ECONOMICO FINANZIARIA

- ai fini di garantire una idonea struttura organizzativa e operativa, i partecipanti devono aver svolto, nei migliori tre anni degli ultimi cinque, servizi di architettura e ingegneria, in qualità di titolare dell'affidamento, per un fatturato globale almeno pari all'importo dei corrispettivi determinati per lo svolgimento dell'incarico stimato in via preventiva in Euro 150.000,00 al netto del contributo previdenziale ed assistenziale e dell'IVA;

oppure, in alternativa:

- disporre di idonea assicurazione per i danni derivanti al Committente dall'esercizio dell'attività professionale con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 e garanzia postuma decennale, in linea con quanto disposto dall'art. 83, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016;

1.d) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

1.d.1) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, in qualità di titolare dell'affidamento, dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., analoghi agli ID OPERE dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base del D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale, per ogni ID OPERE, non inferiore a 1,2 (uno virgola due) volte l'importo stimato dei lavori.

Per gli importi complessivi dei lavori con il dettaglio delle singole tipologie di opere, si rimanda alla seguente tabella:

CATEGORIA D'OPERA	CATEGORIA D.M. 17/06/2016	VALORE DELL'OPERA	IMPORTO MINIMO RICHIESTO
		(€)	Requisito a)
			(€)
Edilizia	E.16 Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura giudiziarie, delle forze dell'ordine	543.164,47	651.797,36
Impianti	IA.01 e IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	390.980,13	469.176,16
	TOT	934.144,60	1.120.973,52

N.B

Si precisa che il medesimo intervento, qualora eventuale oggetto di più tipologie di incarico (progettazione, D.L., etc...), potrà essere considerato una volta sola.

1.d.2) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, , di due servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su ognuno degli ID OPERE in cui si compone l'intervento, individuati sulla base del D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale, per ogni ID OPERE, non inferiore a 0,40 (zero virgola quaranta) volte l'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuno degli ID OPERE e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell'affidamento. Per gli importi complessivi dei lavori con il dettaglio delle singole tipologie di opere, si rimanda alla seguente tabella:

CATEGORIA D'OPERA	CATEGORIA D.M. 17/06/2016	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO MINIMO RICHIESTO
			Requisito b) (€)
Edilizia	E.16	1,2	217.265,79
Impianti	IA.01 e IA.02	0,75/0,85	156.392,05

Per il raggiungimento del requisito possono concorrere al massimo due servizi per ciascun ID OPERE.

Il presente requisito non è frazionabile.

Precisazioni relative ai requisiti 1.d.1 e 1.d.2

- i servizi valutabili sono quelli, sia svolti per committenti pubblici che nei confronti di committenti privati,
- i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando (per studi di fattibilità, progetti e coordinamento sicurezza in fase di progettazione vale la data di consegna; per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione vale la data di conclusione dei lavori);
- si computeranno anche i servizi di progettazione relativi a lavori non realizzati, purché il progetto sia stato accettato/approvato e/o pagato dal committente;
- le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;
- ai fini della dimostrazione del requisito, il valore dei servizi prestati in raggruppamento o consorzio va calcolata pro quota rispetto all'importo totale del servizio.

1.d.3) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), aver avuto un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci, i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione continuata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in misura non inferiore a 6 unità;

1.d.4) per i professionisti singoli o associati, avere un numero di unità minime di tecnici, pari a 6 unità (da raggiungere anche mediante la costituzione di raggruppamento temporaneo).

Precisazioni in merito ai punti: 1.d.3 e 1.d.4

Fanno parte del personale tecnico: i titolari delle strutture tecniche, i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno di riferimento assunto;

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante dal momento di presentazione della proposta e devono perdurare per tutta la procedura.

1.d.5 Partecipazione di raggruppamenti temporanei, GEIE e Consorzi

E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei, GEIE e consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2/12/2016 n. 263.

In merito al possesso dei requisiti richiesti, in caso di raggruppamenti temporanei o GEIE valgono le seguenti specifiche:

- i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 1 lett. A) devono essere posseduti e dichiarati da ciascuno degli operatori economici che partecipano in forma congiunta;
- i requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 1 lett. b.1, b.3 e b.5 devono essere posseduti e dichiarati da ciascuno degli operatori economici che partecipano in forma congiunta;
- i requisiti di cui all'art. 1 lett. b.2 e b.3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso ed essere dichiarati dal capogruppo;
- i requisiti di idoneità economico finanziaria di cui all'art. 1 lett. C), devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso ed essere dichiarati dal capogruppo che, in ogni caso, dovrà possederne una quota superiore alle altre mandanti;
- i requisiti di capacità di cui all'art. 1 lett. d), devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso ed essere dichiarati dal capogruppo; per il requisito di cui alla lett. d.1 la mandataria deve possedere il requisito per un valore complessivo superiore a ciascuno dei mandanti; il requisito di cui alla lett. d.2 non è frazionabile: ciascuno dei due servizi richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

In merito al possesso dei requisiti richiesti, in caso di consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria valgono le seguenti specifiche:

- i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 1 lett. A) devono essere posseduti e dichiarati dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per i quali il Consorzio concorre;
- i requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 1 lett. b.1, b.4 e b.5 devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; i requisiti
- di cui all'art. 1 lett. b.2 devono essere posseduti dal consorzio stabile o dai consorziati per i quali il Consorzio concorre;
- i requisiti di idoneità economica finanziaria di cui all'art. 1 lett. C), devono essere dichiarati dal consorzio stabile che li può possedere sia in proprio, sia attraverso i requisiti delle società consorziate designate per l'esecuzione, sia, mediante avvalimento, attraverso i requisiti delle società consorziate non designate per l'esecuzione;
- i requisiti di capacità di cui all'art. 1 lett. d), devono essere dichiarati dal consorzio stabile che li può possedere sia in proprio, sia attraverso i requisiti delle società consorziate designate per l'esecuzione, sia, mediante avvalimento, attraverso i requisiti delle società consorziate non designate per l'esecuzione; il requisito di cui alla lett. 1 d.2 non è frazionabile.

In merito alla documentazione da presentare, si precisa che:

- il Modello di dichiarazione di partecipazione (o il DGUE) deve essere redatto e sottoscritto:
- - in caso di raggruppamenti temporanei o GEIE, dal Legale Rappresentante di ciascuno degli operatori economici che partecipano in forma congiunta (un modulo per ogni operatore economico);
- in caso di consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria, dal Legale Rappresentante del Consorzio e di ciascuno dei consorziati per i quali il Consorzio concorre (un modulo per ogni operatore economico);

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato al medesimo in raggruppamento o consorzio.

Salvo quanto previsto all'ultimo cpv del precedente del precedente punto 1.d.2, ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei. Resta salvo quanto disposto ai commi 18 e 19.

1.d.6 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, che soddisfi la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (ausiliario), deve indicare nel modello di dichiarazione (o nel DGUE) l'intenzione di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti ed inserire nel plico la seguente documentazione:

1) il modello di dichiarazione allegato (Modulo A o un DGUE), oltre al Modello B2 se inerente, sottoscritto dall'ausiliario attestante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente, e la Stazione Appaltante e/o verso l'Ente Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Si precisa che:

- per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste;

- il concorrente che si avvalga dei requisiti di un altro soggetto deve comunque essere iscritto, ove previsto, nel registro delle imprese CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;

- è ammesso l'avvalimento di più operatori economici ausiliari;

- l'operatore economico ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto;

- il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento;

- non è consentito che dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'ausiliario che chi si avvale dei requisiti;

- nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente.